

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Prot. n. 2081 DEL 17/09/2013

ORDINANZA N. 10 del 17/09/2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'ASL n.1 di SASSARI, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale in data 16/09/2013 Prot. n. 472 con la quale viene segnalato che l'allevamento sito in località **SU ADURPINU** agro del Comune di Anela con Codice Aziendale **IT004SS028** di proprietà del Sig. **NURRA ANTONIO** residente a Anela in via Nuova 25 è stato diagnosticato un focolaio clinico di BLUE TONGUE.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 e successive modificazioni sulle malattie esotiche;
VISTA la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 121 del 24 ottobre 1986;
VISTA la Legge 23/12/78, n. 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;
VISTA la Legge regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333;
VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 e D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 225 di attuazione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1266/2007 del 26 ottobre 2000 e successive modifiche;
VISTO il DAIS n. 54 del 21/10/2009;
VISTO il DAIS n. 21 del 22 luglio 2013;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Ad ognuno per quanto di propria competenza

- a) Il sequestro dell'allevamento;
- b) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie e categoria del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- c) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- d) Il divieto di movimentazione di animali in provenienza dall'azienda e a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione;
- e) Il ricovero degli animali, qualora sia possibile, in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso;
- f) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- g) L'abbattimento degli animali che il Veterinario Ufficiale ritiene necessario esclusivamente per motivi di benessere animale;
- h) Deve essere effettuata una indagine epidemiologica del veterinario ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

Il proprietario, i Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dr. Giovanni Dettori

Copia della presente ordinanza è notificata al proprietario/detentore degli animali

Al Sig. Nurra Antonio
Via Nuova 25
07010 Anela

Inoltre è inviata tramite e-mail e pec a: Prefettura di SS – Servizio Veterinario ASL (SS) – Comando Stazione CC Bultei – Comando CC NAS (SS) – Comando Polizia Stradale Ozieri (SS) – Comando Corpo Forestale V.A. (BONO) – Servizio Veterinario delle A.S.L. (SS) – Servizio prevenzione della RAS -